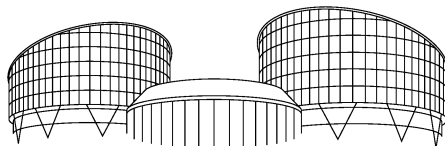


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PELUSO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 2855/24 e altri 3 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

12 marzo 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.



Nella causa Peluso e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, *presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, essi presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla

mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

11. I ricorrenti hanno formulato altre doglianze che sollevano delle questioni anche ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che queste doglianze rivelano anche delle violazioni dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa *Ventorino* (sopra citata).

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, e *Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di unire i ricorsi;

2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 12 marzo 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Artūrs Kučs
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	2855/24 17/01/2024	Elena PELUSO 1977 Delia IMPROTA 1953	Dentice Vincenzo Napoli	Tribunale di Taranto, R.G. 5109/2020, 15/03/2022	15/03/2022	in corso Più di 3 anni e 1 mese e 25 giorni	Comune di Avetrana Risarcimento danni e pagamento di onorari di avvocato antistatario	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	4.000	250
2.	11220/24 02/04/2024	Massimo IMBIMBO 1957	Pagliuca Mauro Avellino	Giudice di pace di Avellino, R.G. 375/2015, 01/08/2016 Tribunale di Avellino, R.G. 3670/2018, 29/05/2020 Tribunale di Avellino, R.G. 4338/2016, 05/10/2020	01/08/2016 29/05/2020 05/10/2020	02/02/2024 7 anni e 6 mesi e 2 giorni in corso Più di 4 anni e 11 mesi e 11 giorni 02/02/2024 3 anni e 3 mesi e 29 giorni	Comune di Avellino Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	2.800	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA PELUSO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
3.	16483/24 29/05/2024	Carmin FARINA 1973	Pagluca Mauro Avellino	Giudice di pace di Napoli, R.G. 19695/2018, 28/11/2018 Giudice di pace di Napoli, R.G. 72641/2018, 07/02/2019 Giudice di pace di Napoli, R.G. 77462/2018, 11/02/2019 Giudice di pace di Napoli, R.G. 19652/2018, 07/03/2019 Giudice di pace di Napoli, R.G. 67557/2018, 26/03/2019 Giudice di pace di Napoli, R.G. 2522/2019, 15/04/2019	28/11/2018 07/02/2019 11/02/2019 07/03/2019 26/03/2019 15/04/2019	in corso Più di 6 anni e 5 mesi e 12 giorni in corso Più di 6 anni e 3 mesi e 3 giorni in corso Più di 6 anni e 2 mesi e 29 giorni in corso Più di 6 anni e 2 mesi e 3 giorni in corso Più di 6 anni e 1 mese e 14 giorni in corso Più di 6 anni e 25 giorni	Prefetto di Napoli e Comune di Napoli Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	4.000	250

SENTENZA PELUSO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 4294/2019, 16/04/2019	16/04/2019	in corso Più di 6 anni e 24 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 2516/2019, 24/04/2019	24/04/2019	in corso Più di 6 anni e 16 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 76539/2018, 03/05/2019	03/05/2019	in corso Più di 6 anni e 7 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 4028/2019, 24/06/2019	24/06/2019	in corso Più di 5 anni e 10 mesi e 16 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 104769/2018, 08/07/2019	08/07/2019	in corso Più di 5 anni e 10 mesi e 2 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 78598/2018, 10/09/2019	10/09/2019	in corso Più di 5 anni e 8 mesi				

SENTENZA PELUSO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 67473/2018, 16/10/2019	16/10/2019	in corso Più di 5 anni e 6 mesi e 24 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 74863/2018, 16/10/2019	16/10/2019	in corso Più di 5 anni e 6 mesi e 24 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 3571/2019, 13/12/2019	13/12/2019	in corso Più di 5 anni e 4 mesi e 27 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 19156/2018, 16/12/2019	16/12/2019	in corso Più di 5 anni e 4 mesi e 24 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 35187/2019, 09/01/2020	09/01/2020	in corso Più di 5 anni e 4 mesi e 1 giorno				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 10/2019, 27/01/2020	27/01/2020	in corso Più di 5 anni e 3 mesi e 13 giorni				

SENTENZA PELUSO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 70/2019, 26/05/2020	26/05/2020	in corso Più di 4 anni e 11 mesi e 14 giorni				
4.	18136/24 21/06/2024	Antonio VITALE 1968	Pasquariello Gianpiero Caserta	Tribunale di Napoli, R.G. 11590/2016, 12/06/2020	12/06/2020	in corso Più di 4 anni e 10 mesi e 28 giorni	Comune di Aversa Pagamento di onorari di avvocato antistatario	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	5.100	250